



Allegato 1: Regolamento Omologazioni

Testo in vigore	Modifiche proposte
Art. 7 – RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI E COSTI RELATIVI	Art. 7 – RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI E COSTI RELATIVI
<p>Le aziende terze non iscritte all'albo degli omologatori ufficiali della federazione ed i privati dovranno presentare le loro domande di omologazione di prodotti esclusivamente alla Fibus che per le necessarie analisi e per le conseguenti valutazioni della loro conformità dei prodotti ai parametri tecnici richiesti si potrà rivolgere a aziende/laboratori/istituti con comprovate competenze tecnico scientifiche nel settore merceologico interessato.</p> <p>COSTI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Panno 1.000,00 euro + Iva• Set Bilie 500,00 euro + Iva <p>Il costo deve intendersi per n.10 esemplari di quel dato modello di prodotto</p>	<p>Le aziende terze non iscritte all'albo degli omologatori ufficiali della federazione ed i privati dovranno presentare le loro domande di omologazione di prodotti esclusivamente alla Fibus che per le necessarie analisi e per le conseguenti valutazioni della loro conformità dei prodotti ai parametri tecnici richiesti si potrà rivolgere a aziende/laboratori/istituti con comprovate competenze tecnico scientifiche nel settore merceologico interessato.</p> <p>COSTI: Il costo riaddebitato dalla F.i.Bi.S. sarà pari a quello richiesto dal laboratorio incaricato per esaminare ogni singolo modello.</p>
Art. 10 – STECCHE IN COMMERCIO	Art. 10 – STECCHE IN COMMERCIO
Per quanto riguarda le <u>stecche</u> vendute agli atleti fino alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è previsto quanto segue:	



<p>A) PRODOTTI DI AZIENDE OMOLOGATRICI</p> <p><u>Utilizzo illimitato di tutte le stecche*.</u></p> <p>Ciascuna azienda, entro quindici giorni dalla stipula del contratto menzionato all'art. 5, dovrà sottoscrivere un'autocertificazione con assunzione di responsabilità circa la corrispondenza dei propri materiali prodotti alle disposizioni contenute nel presente regolamento e, gli stessi, saranno utilizzabili nei termini e nei limiti di cui all'art. 13. In tal caso, anche in mancanza di bollino di omologazione i prodotti potranno essere utilizzati durante le manifestazioni federali.</p> <p>La mancata sottoscrizione dell'autocertificazione di cui sopra costituisce grave inadempimento del contratto.</p>	
<p>B) PRODOTTI DI AZIENDE NON ISCRITTE NELL'ELENCO DEGLI OMOLOGATORI</p> <p><u>Le aziende non iscritte non potranno omologare autonomamente nuove stecche.</u></p> <p>Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, ne è previsto l'utilizzo illimitato* in gara.</p> <p>Nel caso in cui la stecca fosse priva di bollino, per qualunque ragione ciò fosse avvenuto, si potrà provvedere alla relativa omologazione con le modalità di cui all'art. 12, al costo ridotto di € 300,00 + I.V.A.</p>	<p>B) PRODOTTI DI AZIENDE NON ISCRITTE NELL'ELENCO DEGLI OMOLOGATORI</p> <p><u>Le aziende non iscritte non potranno omologare autonomamente nuove stecche.</u></p> <p>Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, ne è previsto l'utilizzo illimitato* in gara.</p> <p>Nel caso in cui la stecca fosse priva di bollino, per qualunque ragione ciò fosse avvenuto, si potrà provvedere alla relativa omologazione con le modalità di cui all'art. 12, al costo pari a quello richiesto dal laboratorio incaricato dalla F.I.Bi.S.</p>



C) PRODOTTI DI AZIENDE DI MARCHI STORICI

Le disposizioni della presente lettera si applicano ai prodotti qualificabili come rinomati e notori di aziende che abbiano cessato la propria attività prima del 31.12.16 (cd. "Marchi storici"), di cui all'elenco allegato al presente regolamento, elenco comunque suscettibile di successive integrazioni/modifiche per mezzo di Delibera Presidenziale, su indicazione della Commissione Omologazioni.

Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, è previsto l'utilizzo illimitato* in gara.

Nel caso in cui la stecca fosse priva di bollino, per qualunque ragione ciò fosse avvenuto, si potrà provvedere alla relativa omologazione con le modalità di cui all'art. 12, al costo ridotto di € 300,00 + I.V.A.

C) PRODOTTI DI AZIENDE DI MARCHI STORICI

Le disposizioni della presente lettera si applicano ai prodotti qualificabili come rinomati e notori di aziende che abbiano cessato la propria attività prima del 31.12.16 (cd. "Marchi storici"), di cui all'elenco allegato al presente regolamento, elenco comunque suscettibile di successive integrazioni/modifiche per mezzo di Delibera Presidenziale, su indicazione della Commissione Omologazioni.

Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, è previsto l'utilizzo illimitato* in gara.

Nel caso in cui la stecca fosse priva di bollino, per qualunque ragione ciò fosse avvenuto, si potrà provvedere alla relativa omologazione con le modalità di cui al precedente punto B).

D) STECCHE "AUTOCOSTRUITE"

Le stecche prodotte dai singoli tesserati, o comunque da ditte non regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio e/o il cui oggetto sociale non sia anche quello di produzione di stecche potranno essere utilizzate fino al termine della stagione 2016/2017 solo se già munite di regolare bollino di omologazione. La singola stecca, per poter essere utilizzata anche successivamente, nei termini e nei limiti di cui all'art. 12, dovrà essere sottoposta ad un controllo di omologazione al costo minimo previsto all'art. 12 (€ 100,00 + I.V.A.), con le modalità ivi stabilite.

Non è prevista alcuna agevolazione per le stecche autocostruite non munite di regolare bollino che saranno quindi omologabili al costo intero di € 600,00 + I.V.A. per singolo esemplare, e non saranno in nessun caso utilizzabili prima della loro effettiva omologazione.

D) STECCHE "AUTOCOSTRUITE"

Le stecche prodotte dai singoli tesserati, o comunque da ditte non regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio e/o il cui oggetto sociale non sia anche quello di produzione di stecche potranno essere utilizzate fino al termine della stagione 2016/2017 solo se già munite di regolare bollino di omologazione. La singola stecca, per poter essere utilizzata anche successivamente, nei termini e nei limiti di cui all'art. 12, dovrà essere sottoposta ad un controllo di omologazione al costo minimo previsto all'art. 12 (€ 100,00 + I.V.A.), con le modalità ivi stabilite.

Non è prevista alcuna agevolazione per le stecche autocostruite non munite di regolare bollino che saranno quindi omologabili **con le modalità di cui al precedente punto B)** e non saranno in nessun caso utilizzabili prima della loro effettiva omologazione.



Art. 11 – STECCHE ESTERE

Singoli esemplari (già in commercio non muniti di regolare bollino o di nuova produzione) di stecche di aziende estere non aventi sede in Italia, e comunque con marchi non commercializzati in Italia, dovranno obbligatoriamente essere sottoposti, a cura del privato interessato, ad omologazione della F.I.Bi.S. che potrà incaricare per iscritto di procedere a tale incumbente una fra le Aziende accreditate come omologatrici ufficiali, che quindi provvederà alle verifiche del caso. Il costo è stabilito in € 300,00 + IVA. Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, è previsto l'utilizzo illimitato* in gara.

Art. 11 – STECCHE ESTERE

Singoli esemplari (già in commercio non muniti di regolare bollino o di nuova produzione) di stecche di aziende estere non aventi sede in Italia, e comunque con marchi non commercializzati in Italia, dovranno obbligatoriamente essere sottoposti, a cura del privato interessato, ad omologazione della F.I.Bi.S. che potrà incaricare per iscritto di procedere a tale incumbente una fra le Aziende accreditate come omologatrici ufficiali, che quindi provvederà alle verifiche del caso. **Il costo è fissato in misura pari a quanto richiesto dal laboratorio incaricato dalla F.I.Bi.S.**

Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, è previsto l'utilizzo illimitato* in gara.

Art. 12 - COSTO E MODALITA' DI OMOLOGAZIONE DELLE STECCHE

Il contributo da versare da parte del privato o dell'azienda non accreditata per l'omologazione di ogni singolo esemplare di stecca, oltre alle eventuali spese di spedizione, è così stabilito:

- Stecca (costo intero) € 600,00 + I.V.A.
- Stecca (costo ridotto) € 300,00 + I.V.A.
- Stecca (costo minimo) € 100,00 + I.V.A.

Le aziende che non rientrano tra quelle omologatrici di cui al precedente art. 3 o il tesserato dovranno richiedere l'omologazione di ogni singolo esemplare (già in commercio o di nuova produzione) esclusivamente alla F.I.Bi.S., che potrà avvalersi delle aziende accreditate quali omologatrici per l'effettivo controllo preventivo.

Al di fuori dei casi previsti agli articoli 10 e 11, il corrispettivo dovuto per l'omologazione di ogni singolo esemplare è sempre di € 600,00 + I.V.A. (costo intero), oltre alle eventuali spese di spedizione.

Art. 12 - COSTO E MODALITA' DI OMOLOGAZIONE DELLE STECCHE

Il contributo da versare da parte del privato o dell'azienda non accreditata per l'omologazione di ogni singolo esemplare di stecca, oltre alle eventuali spese di spedizione, sarà pari al costo sostenuto dalla FIBIS per il controllo di omologazione.

Le aziende che non rientrano tra quelle omologatrici di cui al precedente art. 3 o il tesserato dovranno richiedere l'omologazione di ogni singolo esemplare (già in commercio o di nuova produzione) esclusivamente alla F.I.Bi.S., **che potrà avvalersi di laboratori specializzati..**

Al di fuori dei casi previsti agli articoli 10 e 11, il corrispettivo dovuto per l'omologazione di ogni singolo esemplare è **sempre pari al costo sostenuto dalla FIBIS per il controllo di omologazione, oltre alle eventuali spese di spedizione.**

NORME PROCEDIMENTALI E TECNICHE BILIE-PRODUZIONE

Le aziende produttrici, o loro incaricati per il territorio nazionale, dovranno consegnare la scheda tecnica del prodotto e sottoporre le bilie al controllo di omologazione.

Le aziende accreditate come Omologatori



Ufficiali potranno omologare i propri prodotti;

Ogni set di bilie dovrà essere corredato da un certificato di omologazione dal quale risulti un codice alfanumerico che dovrà essere riportato sulle richieste delle singole associazioni sportive in occasione della affiliazione e della iscrizione a gara.

In una fase iniziale i certificati saranno forniti dalla F.I.Bi.S., successivamente potranno essere stampati direttamente dall'omologatore dal sito federale cui accederà con una propria password.

A cura dell'omologatore dovrà essere apposto un marchio sulla confezione riportante i dati dell'azienda e il codice dell'omologazione.

I marchi dovranno (potranno) essere stampati direttamente dalla ditta utilizzando i loghi consegnati dalla federazione.

MARCHIO BILIA

I MARCHI verranno stampati con colore di fondo base con ologramma, di forma circolare. Verrà SOVRASTAMPATO il nome della ditta ed il codice ditta.

Il marchio deve essere attaccato sulla scatola sigillata contenente le bilie

NORME PROCEDIMENTALI E TECNICHE BILIARDI E PANNI – SERVIZI

I certificati di Omologazione ricevuti in materiale cartaceo saranno "personalizzati" con denominazione di ogni Azienda iscritta all'Albo omologatori ufficiali con codice numerico progressivo, completo di due parti di cui una dovrà le quali dovranno essere applicata al biliardo a cura della ditta omologatrice e l'altra consegnata al Centro Sportivo quale ricevuta.

I panni montati dovranno essere corredati da una certificazione che attesti sia la conformità a quanto richiesto dalla scheda tecnica n. 2, il marchio del panno montato e che le sponde in gomma abbiano data di produzione non superiore ai 10 anni.

Inoltre il manutentore dovrà certificare la marca del biliardo e che la struttura del biliardo è conforme ai requisiti richiesti previsti nel regolamento di gioco.



MARCHI PANNI / MANUTENZIONE

I MARCHI verranno stampati con colore di fondo base con ologramma, di forma rettangolare. Verrà SOVRASTAMPATO il nome della ditta ed il codice progressivo.

Il marchio deve essere posto sull'adesivo di sostituzione del panno che andrà attaccato sul biliardo. I marchi saranno stampati e forniti dalla FIBiS in numero di 200.

Eventuali richieste superiori saranno consegnate in blocchi da 20 bollini/certificati al costo di 200€/blocco.

Le aziende produttrici, o loro incaricati per il territorio nazionale, dovranno consegnare la scheda tecnica alla F.I.Bi.S. del prodotto e sottoporre il panno al controllo di omologazione

Le aziende accreditate come Omologatori Ufficiali potranno omologare i propri prodotti;

Resta inteso che F.I.Bi.S. potrà sottoporre ad opportune verifiche il materiale omologato dalle aziende anche omologatrici per testare la conformità dei prodotti ai requisiti previsti.

I panni prodotti o commercializzati dovranno essere corredati da una certificazione che attesti la conformità a quanto richiesto dalla scheda tecnica n. 2.